

Rinnovabili e Direttiva RED II: entrano in vigore le nuove disposizioni sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili in Italia.

1. Premessa

Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - pubblicato il 30 novembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale n. 285¹ - recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" ("**Decreto**").

A tre anni dall'adozione della direttiva europea sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. direttiva RED II), l'Italia si è finalmente dotata di un nuovo quadro normativo attraverso il quale avviare concretamente la c.d. transizione ecologica.

L'obiettivo dichiarato del Decreto è quello di "accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese,

recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050"².

Nello specifico, l'Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo³.

Al fine di raggiungere tale ambizioso obiettivo, il Decreto "*definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53*"⁴.



Carlo Giofrè

Head of Decarbonisation, Italy

T+39 06 3269 5009

carlo.giofrè@osborneclarke.com

Inoltre, com'era auspicabile, il Decreto contiene una serie di norme di coordinamento per dare piena attuazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("**PNRR**") in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima ("**PNIEC**").

Come è noto, infatti, la Missione 2 del PNRR ha destinato ingenti risorse (anche) al settore delle fonti rinnovabili, al fine di potenziarne ulteriormente lo sviluppo e la diffusione e il Decreto tiene conto degli obiettivi ivi già fissati, allo scopo di favorirne la concreta realizzazione e consentire l'effettivo investimento di quanto stanziato.

Con il Decreto l'Italia si è, dunque, dotata di un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il c.d. Pacchetto FIT for 55, nel quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Come accennato, il Decreto si configura principalmente come la cornice normativa all'interno della quale il Ministro della transizione ecologica *in primis*⁵, dovrà - con una serie di propri decreti - dare concreta attuazione agli strumenti e meccanismi già fissati dal Legislatore. Infatti, con riferimento a settori di primario rilievo⁶, il Decreto fissa il termine di 180 giorni dalla sua entrata

in vigore, entro il quale dovranno essere definite le modalità di attuazione ed implementazione dei suindicati strumenti e meccanismi, per l'effettiva promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

Occorrerà, dunque, attendere auspicabilmente non oltre la fine del primo semestre 2022, per poter esaminare in maniera più compiuta ed esaustiva gli strumenti normativi effettivamente messi in campo.

Nell'attesa, di seguito si propone una prima disamina, di carattere generale, delle principali disposizioni del Decreto rinviando a successivi approfondimenti l'esame di singoli meccanismi, procedure o incentivi che appaiono di particolare rilievo ed interesse.

2. La struttura del Decreto

Una volta definiti gli obiettivi al Titolo I, il Decreto individua al Titolo II i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili. È sotto questo titolo che, ad esempio, sono regolati i sistemi di incentivazione mediante il meccanismo dell'asta al ribasso o quello di tariffe specifiche per il biogas e il biometano.

Sempre sotto il Titolo II si trovano, inoltre, le norme di attuazione e coordinamento con il PNRR.

Il Titolo III è dedicato, invece, alle procedure autorizzative e all'introduzione di strumenti il cui intento è quello di consentire la loro semplificazione e

snellimento. Da notare che il medesimo Titolo contiene anche la disciplina per l'individuazione delle superfici ed aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il Titolo IV è interamente dedicato all'autoconsumo, alle comunità energetiche rinnovabili e ai sistemi di rete, a conferma della crescente rilevanza che tali settori hanno nella strategia europea ed italiana per la promozione delle fonti rinnovabili. Sotto il medesimo Titolo si trovano anche talune disposizioni specifiche per la promozione dell'uso dell'idrogeno.

Il tema dell'energia rinnovabile nei trasporti e l'individuazione di criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è trattato nel Titolo V mentre al Titolo VI troviamo la disciplina delle garanzie di origine⁷.

Come si vede, l'intento del Decreto è quello di fissare principi e meccanismi di sostegno per tutti i settori ritenuti strategici nella produzione dell'energia da fonti rinnovabili affidando, come detto, al successivo intervento dei vari soggetti istituzionali di volta in volta coinvolti, il compito di dare concreta attuazione e operatività a detti principi.

3. I regimi di sostegno

Come chiarito all'articolo 4, il Decreto provvede principalmente a riordinare e potenziare i sistemi di incentivazione già vigenti, oltre ad armonizzarne la disciplina con gli altri strumenti di sostegno previsti dal PNRR.

A tale scopo, prima di individuare i singoli regimi di sostegno, il Decreto fissa i criteri generali ai quali detti regimi devono conformarsi.

Tra questi merita di essere segnalato l'espreso principio secondo il quale *"l'incentivo ha lo scopo di assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio"*⁸.

Confermato, inoltre, il criterio secondo cui i regimi di sostegno sono adottati conformemente alla disciplina UE in materia di aiuti di stato e quello che prevede che gli incentivi per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili trovano copertura finanziaria sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas, secondo modalità definite in ciascuna disciplina specifica.

3.1. Gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Con riguardo all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il Decreto conferma il riconoscimento di una tariffa incentivante erogata dal Gestore dei Servizi Energetici ("**GSE**") sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata.

L'incentivo tariffario sarà pari alla *"vita media convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade"*, dovrà essere proporzionato all'onerosità dell'intervento e potrà essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell'impianto⁹.

Viene confermato anche l'ormai noto meccanismo delle aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza per i "grandi impianti", identificati negli impianti aventi una potenza superiore alla soglia almeno pari a 1 MW. Per gli impianti definiti "di piccola taglia" aventi potenza inferiore a detta soglia, invece, l'incentivo è attribuito sulla base di una specificata richiesta¹⁰ ovvero attraverso la partecipazione a bandi¹¹.

Una specifica tariffa alla quale è possibile accedere in via diretta (mediante richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio dell'impianto) è, invece, riconosciuta agli impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo. Tale incentivo è alternativo ai precedenti e premia l'energia autoconsumata istantaneamente.

Tra i criteri specifici che dovranno essere tenuti presenti nella definizione degli incentivi sopra descritti, si segnalano:

- la promozione dell'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti, anche in coordinamento con i meccanismi di sviluppo della capacità di stoccaggio centralizzata;
- l'accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica;

- le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo nonché con altri regimi di sostegno, ivi inclusi quelli del PNRR.

Una menzione specifica merita, invece, il criterio indicato all'articolo 5, comma 5, let. d) secondo il quale "non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti"¹².

La ragione di tale criterio è che nell'attuale sistema, sostanzialmente confermato dal Decreto, agli impianti di taglia più piccola è attribuita una tariffa più alta e agli stessi non si applica il meccanismo dell'asta al ribasso bensì quello dell'accesso diretto mediante domanda o iscrizione a registro.

Si tratta, invero, di un criterio già codificato da tempo dalla giurisprudenza amministrativa e recepito indirettamente da alcune leggi regionali e che il Decreto codifica espressamente confermando il divieto di artato frazionamento dei progetti degli impianti, al fine di ottenere un incentivo maggiore di quello spettante ovvero di aggirare i meccanismi di accesso all'incentivo medesimo¹³.

Come anticipato, il Decreto fissa solo le caratteristiche generali dell'incentivo ed i criteri per la sua determinazione ed attribuzione mentre entro i successivi

180 giorni dovranno essere adottati uno o più decreti ministeriali attuativi, per definire le modalità per l'implementazione dei sistemi incentivanti qui considerati¹⁴.

L'articolo 9 dispone, infine, che decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei suindicati decreti attuativi "il meccanismo dello scambio sul posto è soppresso. I nuovi impianti che entrano in esercizio dopo tale data possono accedere a uno dei meccanismi di cui ai precedenti articoli alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite, ovvero al ritiro dedicato dell'energia"¹⁵.

3.2. Gli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Il Capo III del Titolo II è dedicato agli incentivi per la produzione di energia termica.

In particolare, il Decreto prevede che il meccanismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiornato secondo i seguenti criteri:

- il meccanismo di incentivazione si applica anche ad interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo;
- sono ammesse all'incentivazione le comunità di energia rinnovabili nonché le configurazioni di autoconsumo collettivo (fermo restando il divieto di cumulo di più incentivi per lo stesso intervento);

- sono promosse soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzazione integrata delle fonti rinnovabili.

Una specifica tariffa incentivante è, poi, prevista per il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale. L'incentivo dovrà essere tale da assicurare al produttore "*lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi*".

Anche in questo caso il Decreto rinvia a successivi decreti attuativi da emanarsi entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, la concreta attuazione ai criteri sopra descritti.

4. Le norme di coordinamento con il PNRR

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, il Ministro della transizione ecologica dovrà stabilire con propri decreti le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR specificate all'articolo 14 del Decreto, favorendone l'integrazione con le ulteriori misure previste dal Decreto stesso.

I criteri generali ai quali i suddetti decreti attuativi dovranno attenersi sono i seguenti:

- la cumulabilità delle misure di incentivazione tariffaria previste dal Decreto con le misure del PNRR "*per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti*";
- la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui al PNRR può essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi di incentivazione tariffaria previsti dal Decreto;
- in tutti i casi in cui sia previsto l'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, l'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V del Decreto, che regola le energie rinnovabili nei trasporti;
- devono essere definiti i tempi massimi di realizzazione degli interventi, in coerenza con il PNRR;
- le misure devono essere adottate in conformità alla disciplina dell'Unione sugli aiuti di stato.

5. Le procedure autorizzative

Come anticipato, il Legislatore ha provato a semplificare i procedimenti autorizzativi previsti dal precedente decreto rinnovabili¹⁶.

A tale scopo, l'articolo 18, comma 2¹⁷ del Decreto ha identificato i seguenti regimi autorizzativi che potranno essere applicati, secondo un criterio di proporzionalità, per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:

- a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11;
- b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis;
- c) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6;
- d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5¹⁸.

Come si vede, rispetto al precedente regime, il Decreto individua l'autorizzazione unica come l'ultimo dei procedimenti ammessi (anziché il primo, come nel 2011), il quale, in applicazione del citato criterio di proporzionalità, troverà applicazione rispetto ai progetti più complessi e aventi un impatto ambientale più rilevante. Saranno, invece, riservati ai procedimenti semplificati consistenti in comunicazioni o dichiarazioni asseverate l'autorizzazione di impianti più piccoli e meno impattanti.

Inoltre, sempre nell'ottica di semplificazione dei procedimenti amministrativi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, dovrà essere istituita una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze autorizzative, realizzata e gestita dal GSE (articolo 19).

Occorre, peraltro, rilevare che la semplificazione autorizzativa così pensata potrà auspicabilmente divenire efficace soltanto dopo che le Regioni avranno finalmente individuato le aree idonee per l'installazione degli impianti in esame.

A tale scopo, ancora una volta mediante decreti attuativi¹⁹, dovranno essere *"stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili"* (articolo 20).

In via prioritaria, i suindicati decreti dovranno:

- dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a

fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

- indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

A tale ultimo riguardo, i decreti attuativi dovranno tenere conto *"delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili"*²⁰.

Una volta adottati tali decreti attuativi, entro i successivi 180 giorni toccherà, poi, alle Regioni individuare con legge le aree idonee e, in caso di mancata tempestiva adozione di tale legge, troverà applicazione il potere sostitutivo dello Stato, ai sensi dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

Connesso con quanto sopra, preme segnalare che *"nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione"*²¹.

Sempre l'articolo 20 del Decreto contiene, inoltre, due interessanti disposizioni il cui scopo appare quello di

impedire che, attraverso la non corretta individuazione di aree idonee/non idonee all'installazione degli impianti in esame, si possa ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili prefissati.

Così, il comma 7 chiarisce che *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

Il successivo comma 8 stabilisce, poi, che nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sono considerate aree idonee:

"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale."

Da notare, infine, che per i progetti da realizzare su aree idonee, il parere paesaggistico è considerato obbligatorio ma non vincolante e i termini dei

procedimenti autorizzativi sono ridotti di un terzo.

Specifiche procedure autorizzative sono previste per impianti off-shore²², opere infrastrutturali funzionali alla produzione di biometano²³ e per impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici²⁴.

6. Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete

Le disposizioni del Decreto in materia di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili si inseriscono nel quadro normativo già esistente, definendo le caratteristiche dell'autoconsumatore (in forma singola o collettiva) e delle comunità energetiche.

Viene attribuito all'ARERA il compito di adottare *"i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo"*, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

Funzioni di monitoraggio e di analisi di sistema sono, invece, attribuiti al GSE ed alla Società Ricerca sul sistema energetico, i quali hanno l'obbligo di aggiornare annualmente il Ministero della transizione energetica e l'ARERA per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Sotto il medesimo Titolo IV, sono poi contenute talune disposizioni volte ad accelerare lo sviluppo della rete elettrica (articolo 35) e ad ottimizzare le interconnessioni alla rete gas (articolo 37) prevedendo, in quest'ultimo caso,

che l'ARERA aggiorni "le proprie disposizioni inerenti le modalità e le condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela".

6.1. Un focus sull'idrogeno

Oltre al riferimento contenuto al suindicato articolo 37, una menzione a parte merita l'articolo 38 in tema di semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori.

Com'è noto, numerose componenti della Missione 2 del PNRR sono dedicate allo sviluppo ed all'impiego dell'**idrogeno** (principalmente verde²⁵) e a tale riguardo il Decreto si preoccupa di regolamentare (finalmente verrebbe da dire) il procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio degli **elettrolizzatori**, indispensabili per la produzione dell'idrogeno.

Al riguardo, stabilisce l'articolo 38 che:

- la realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, **costituisce attività in edilizia libera** e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli

incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

- gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la **procedura abilitativa semplificata** di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (PAS);
- gli elettrolizzatori stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui ai punti precedenti sono autorizzati tramite **un'autorizzazione unica** rilasciata:
 - dal Ministero della transizione ecologica tramite il **procedimento unico ambientale** di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;
 - dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al precedente numero 1;

- gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito **dell'autorizzazione unica** di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387²⁶.

7. Le energie rinnovabili nei trasporti

L'articolo 39 del Decreto stabilisce che *"Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico".*

Per il raggiungimento di tale obiettivo, il medesimo articolo prevede il ricorso a *"un sistema di certificati di immissione in consumo"* le cui condizioni, criteri e modalità di attuazione saranno disciplinati con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Tra le disposizioni introdotte dal Decreto per il settore dei trasporti, si segnala l'articolo 45, il quale introduce ulteriori disposizioni in materia di **mobilità elettrica**, con la finalità di promuovere l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici.

A tale scopo, l'articolo in esame apporta una serie di modifiche all'articolo 57²⁷ del c.d. decreto semplificazioni²⁸ prevedendo, tra l'altro, che:

- i comuni possono consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie²⁹ (nuovo comma 8 dell'articolo 57);
- l'ARERA definisce³⁰ misure tariffarie applicabili a punti di prelievo di energia elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico al fine di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia elettrica assicurando lo sviluppo razionale ed efficiente delle reti elettriche e definendo, ove necessario, le modalità di misura dell'energia elettrica destinata alla ricarica (nuovo comma 12 dell'articolo 57);
- qualora le misure tariffarie di cui al comma 12 includano interventi che comportano uno sconto sulle componenti tariffarie da applicare a copertura degli oneri generali di sistema applicabili all'energia destinata alla ricarica, tali interventi sono efficaci qualora compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e hanno natura transitoria per il periodo strettamente necessario alla diffusione dei veicoli

elettrici, definito con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'ARERA (comma 12-*bis* dell'articolo 57);

- gli operatori dei punti di ricarica in luoghi accessibili al pubblico che scelgono di avvalersi delle misure tariffarie di cui al comma 12 dell'articolo 57 sono tenuti a trasferire il beneficio agli utilizzatori finali del servizio di ricarica, anche nei casi in cui ciò non sia già previsto da condizioni fissate dall'ente locale competente.

In sostanza, le misure introdotte dal Decreto sono volte a (i) semplificare e velocizzare la diffusione delle infrastrutture di ricarica a livello comunale, tenendo conto delle concrete esigenze degli utenti che usufruiscono di autovetture elettriche in quel determinato territorio; (ii) incentivare la realizzazione di tali infrastrutture mediante il riconoscimento di benefici tariffari e (iii) fare in modo che detto beneficio si rifletta anche sull'utilizzatore finale del servizio di ricarica in modo da incentivare, anche sotto questo ulteriore profilo, l'impiego di autovetture elettriche.

8. Le garanzie di origine

L'articolo 46 del Decreto disciplina le garanzie di origine chiarendo che queste hanno "*il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili*".

Tuttavia, lo stesso articolo prevede espressamente che i produttori possono valorizzare economicamente le garanzie di origine all'interno della piattaforma di scambio organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).

Il GSE provvede all'emissione, alla gestione del registro, al trasferimento e all'annullamento elettronico delle garanzie di origine e assicura che le stesse siano precise, affidabili, a prova di frode e conformi alla norma CEN - EN 16325.

Ogni garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili; per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine e la stessa unità di energia da fonti rinnovabili è tenuta in considerazione una sola volta³¹.

La garanzia di origine è rilasciata al produttore di energia da fonti rinnovabili ma è prevista la possibilità che la stessa, su indicazione del produttore, possa essere rilasciata direttamente all'acquirente che acquista l'energia, nell'ambito di accordi di compravendita di

energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine³².

Le modalità di attuazione dei principi sopra descritti, l'aggiornamento del sistema di rilascio delle garanzie e la disciplina per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella sua disponibilità, dovranno essere definite con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

9. Un primo commento sul Decreto in attesa dei decreti attuativi

Come anticipato nelle premesse e come emerge dalla sintetica disamina sin qui svolta, il Decreto dà attuazione alla direttiva RED II tenendo conto delle peculiarità del sistema Italiano delle energie rinnovabili e degli obiettivi già fissati in tale settore con il PNRR e con il PNIEC.

In questo senso, deve essere favorevolmente accolto l'intento del Legislatore di fissare i principi ed i criteri in tutti i settori strategici, al fine di rendere effettiva la c.d. transizione ecologica.

Non può tuttavia sfuggire come, rispetto sostanzialmente a tutti i settori considerati, il Decreto rinvi la concreta disciplina degli stessi a futuri decreti attuativi. È, dunque, a questi decreti ministeriali che occorrerà guardare con attenzione nei prossimi mesi per capire se e come i vari regimi di sostegno alla


produzione dell'energia da fonti rinnovabili potranno trovare concreta attuazione, per dare nuovo impulso al mercato delle rinnovabili. Al riguardo, la tempestività con la quale detti decreti attuativi verranno adottati sarà determinante non solo per il raggiungimento dei principali obiettivi fissati nel Decreto ma anche per la realizzazione dei progetti riguardanti l'impiego delle fonti rinnovabili contenute nella Missione 2 del PNRR.

Peraltro, a prescindere dalla tempestività della loro attuazione, vi sono nel Decreto dei meccanismi che ad una prima analisi appaiono, in ogni caso, lunghi e complessi.

Si pensi, a titolo di esempio, al meccanismo per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili. In questo caso, ai 180 giorni per l'adozione dei decreti attuativi, occorre aggiungere gli ulteriori 180 giorni entro i quali le regioni dovranno individuare con legge le aree idonee. Ciò senza contare possibili ipotesi di ritardi o di inerzia che richiederebbero l'attivazione dell'ulteriore esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

È, quello dell'individuazione delle aree idonee, un tema tanto spinoso quanto fondamentale per consentire concretamente la crescita complessiva della quota di energia da fonti rinnovabili e richiederà uno sforzo ed una coesione istituzionale da parte di tutti i soggetti coinvolti.

È pur vero che anche prima di tale individuazione, i progetti per la costruzione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili potranno continuare ad essere autorizzati ma è evidente che indicazioni chiare e precise su questo punto da parte del Legislatore nazionale e regionale consentirebbero di ridurre il contenzioso giudiziale in tema di autorizzazioni e darebbero maggiore certezza circa la fattibilità dell'iniziativa, presupposti entrambi fondamentali per attrarre nuovi investitori e creare fiducia in quelli già operanti nel settore.



Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato: [qui](#).

Key contacts



Carlo Giofrè

Head of Decarbonisation
Italy

T+39 06 3269 5009
carlo.giofrè@osborneclarke.com



Riccardo Roversi

Managing Partner, Head of Energy & Utilities
Italy

T+39 02 5413 1722
riccardo.roversi@osborneclarke.com

Note

¹ Supplemento ordinario n. 42/L.

² Articolo 1.

³ Articolo 3. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è assunto un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.

⁴ Articolo 1.

⁵ Di concerto con l'organo di governo o l'ente di volta in volta più direttamente coinvolto, quali il Ministro delle politiche agricole, l'ARERA, la Conferenza unificata.

⁶ Si pensi, a titolo di mero esempio, ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla disciplina per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

⁷ Il Titolo VII contiene le disposizioni finali.

⁸ Per contro "l'incentivo non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge".

⁹ L'incentivo è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie.

¹⁰ "Per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato".

¹¹ "Per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati".

¹² Enfasi aggiunta.

¹³ Per fare un esempio di scuola, non è consentito presentare più progetti di impianti aventi ciascuno una potenza inferiore ad 1 MW ma facenti parte, in concreto, della medesima iniziativa progettuale ed imprenditoriale di potenza complessiva superiore ad 1 MW. Diversamente, infatti, a ciascun impianto artatamente frazionato sarebbe attribuita una tariffa più alta di quella che spetterebbe all'impianto considerato nella sua potenza complessiva; inoltre, il medesimo impianto (singolarmente considerato) accedrebbe all'incentivo mediante un meccanismo semplificato che gli sarebbe invece precluso se considerato nella sua potenza complessiva, superiore ad 1 MW.

¹⁴ Questo vale sia per il meccanismo di asta al ribasso (articolo 6), che per le tariffe per piccoli impianti (articolo 7) che per la condivisione dell'energia (articolo 8).

¹⁵ I medesimi decreti attuativi dovranno definire tempi e modalità per garantire la continuità nell'erogazione degli incentivi e la graduale conversione del meccanismo dello scambio sul posto con uno dei meccanismi incentivanti previsti dal Decreto, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

¹⁶ Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

¹⁷ Il comma 2 dell'articolo 18 del Decreto reca il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

¹⁸ Gli articoli menzionati sono quelli del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

¹⁹ Decreti da adottarsi dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

²⁰ Ciò dovrà avvenire compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

²¹ Articolo 20, comma 6 del Decreto.

²² Articolo 23 del Decreto.

²³ Articolo 24 del Decreto.

²⁴ Articolo 25 del Decreto.

²⁵ Si suole definire "verde" l'idrogeno prodotto attraverso il procedimento di elettrolisi realizzato impiegando energia elettrica da fonti rinnovabili.

²⁶ Tale autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica qualora gli elettrolizzatori siano funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore oppure dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente negli altri casi.

²⁷ Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.

²⁸ Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

²⁹ Resta fermo che un soggetto pubblico o privato può comunque richiedere al comune l'autorizzazione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse.

³⁰ Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

³¹ Le garanzie di origine sono valide per dodici mesi dalla produzione della relativa unità energetica e, se non annullate, scadono al più tardi decorsi diciotto mesi.

³² Se l'acquirente coincide con un consumatore finale di energia elettrica, la garanzia di origine è immediatamente annullata a seguito del rilascio.

